


ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA
Via Cavour 183/b --- 00184 --- R O M A



NUOVO STATUTO
ASSOCIATIVO

in vigore dal 01.01.2009

**Nuova Stesura con le modifiche apportate dall'Assemblea Nazionale
Straordinaria di Tivoli del 20 luglio 2008**

Indice

Titolo I	– Scopi dell'Associazione
Titolo II	– Appartenenza all'Associazione A.N.L.C.
Titolo III	– Assemblee: nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali.
Titolo IV	– Organi Esecutivi
Titolo V	– Costituzione Circoli
Titolo VI	– Entrate
Titolo VII	– Patrimonio Sociale
Titolo VIII	– Norme Disciplinari
Titolo IX	– Modifiche Statuto
Titolo X	– Norma transitoria

STATUTO

Associazione Nazionale Libera Caccia

TITOLO I

Articolo 1 – Scopi e Finalità

L'associazione Nazionale Libera Caccia (ANLC) ha per scopi e finalità:
la difesa della libertà di caccia, di pesca e delle attività connesse (cinofilia, tiro a volo, tiro a palla, tiro alla sagoma, falconeria, tiro con l'arco, pesca sportiva);
l'organizzazione dei cacciatori, dei pescatori e la tutela dei loro legittimi interessi;
la gestione del territorio e della fauna selvatica finalizzata all'esercizio dell'attività venatoria;
la collaborazione in campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali;
l'assistenza ai soci organizzati con provvidenze tecniche e normative;
la divulgazione fra i cacciatori ed i pescatori delle varie conoscenze tecniche, di quelle venatorie e di quelle lietutiche;
la promozione ed il finanziamento delle iniziative atte a migliorare l'immagine associativa ed rendere più proficuo l'esercizio venatorio, la pesca e tutte le altre attività previste nel comma 1°;
l'organizzazione delle gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio ed ittiche e quelle meglio specificate nel programma allegato al presente Statuto, che ne fa parte integrante.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere le attività direttamente connesse o strumentali al raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altre istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli dell'associazione. Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'associazione si avvale in maniera prevalente dell'opera volontaria e gratuita dei propri associati, salvo quanto previsto dall'art. 2. Può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ove ciò si renda necessario e/o opportuno per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività

L'Associazione Nazionale Libera Caccia non ha fini politici né di lucro. La sede sociale è in Roma.

Per il puntuale raggiungimento dei fini statutari l'Associazione Nazionale Libera Caccia utilizza, organizzate a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, le proprie Guardie Giurate Volontarie, le quali ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modifiche, nonché le norme in materia delle singole Regioni, svolgono altresì attività di vigilanza oltre che venatoria, zoofila, ittica, ambientale, antincendio e di guardiapescasulle acque interne, collaborano con gli organi nazionali e periferici della Protezione Civile.

Articolo 2 – Indennità e rimborsi spese

Tutte le cariche sono onorifiche. E' previsto tuttavia il rimborso delle spese documentate.

Per i componenti l'Ufficio di Presidenza Nazionale, per i membri del Comitato Esecutivo, per il Collegio dei Revisori dei Conti, per il Collegio dei Probi Viri, per i Presidenti Regionali e Provinciali, potrà essere stabilita una indennità di carica il cui importo verrà indicato con apposita delibera dal Comitato Esecutivo.

TITOLO II

Articolo 3 – Appartenenza all'Associazione

Fanno parte dell'Associazione Nazionale Libera Caccia:

I soci Benemeriti;

I soci Ordinari

I soci Sostenitori.

Le Associazioni libere di cacciatori regolarmente costituite che chiedono di aderire con la procedura di cui all'articolo 7

Articolo 4 – Presidenti Onorari

Presidenti onorari sono coloro che, nel passato, hanno ricoperto la carica di Presidenti Nazionali dell'Associazione.

La carica è meramente onorifica.

Articolo 5 – Soci Benemeriti

Soci Benemeriti sono nominati, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta e saranno eletti tra quelle persone che hanno prodigato la loro opera nell'interesse e per l'affermazione dei principi propugnati dall'Associazione. **Requisito essenziale per essere nominato socio benemerito è quello di aver avuto la tessera associativa per non meno di 25 anni consecutivi e di essersi, altresì, particolarmente distinto nell'attuazione degli scopi associativi.**

- Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari tutti i cacciatori che aderiscono all'ANLC, prendono la tessera associativa e ne accettano le finalità e lo Statuto.

Sono, altresì, Soci le Guardie Giurate Volontarie in possesso della tessera associativa.

Quest'ultime hanno diritto di partecipazione al voto e di rivestire cariche all'interno degli Organi associativi **esclusivamente nell'ipotesi in cui, all'atto delle votazioni, stiano già ricoprendo cariche sociali, ovvero le abbiano ricoperte nel passato.**

Articolo 6 bis – Soci Sostenitori

Per consentire una più condivisa partecipazione associativa, viene istituita la figura intermedia del Socio Sostenitore. I Soci Sostenitori sono coloro che, pur non essendo cacciatori, prendono una tessera associativa appositamente costituita in quanto condividono ed accettano le finalità dell'Associazione e lo Statuto. Essi, pertanto, sostengono l'Associazione Nazionale Libera Caccia, usufruendo di tutti i vantaggi e servizi riservati ai soci ordinari, ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche associative.

Articolo 7 – Adesioni e Affiliazioni

Le libere Associazioni che aderiscono all'ANLC godono dello status del Socio Ordinario e accettano lo Statuto in tutte le sue parti, operando nel rispetto dei principi sanciti dal Programma d'Azione e senza ostacolare l'attività dei Circoli e delle strutture ANLC presenti sui territori dove esistono entrambi.

La domanda di adesione dovrà essere presentata al Presidente Nazionale il quale informerà il Comitato Esecutivo ed i Presidenti Regionali con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro il termine di trenta giorni i predetti organi, eventualmente contrari all'accettazione, dovranno far pervenire al Presidente Nazionale, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ricorso motivato.

Il Comitato Esecutivo esaminato il ricorso deciderà di accogliere o respingere la richiesta di ammissione e la sua decisione dovrà essere approvata e ratificata da parte dell'Assemblea Nazionale a maggioranza dei due terzi dei partecipanti ed aventi diritto al voto.

TITOLI III

Articolo 8 – Partecipanti assemblee

Partecipano all'Assemblea Nazionale:

- A) - I soci Benemeriti
- B) - I Presidenti Onorari**
- C) - I componenti il Comitato Esecutivo
- D) - I Presidenti regionali
- E) - I delegati eletti dalle Assemblee Regionali
- F) - Un delegato per ogni libera Associazione che ha aderito
- G) - I componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio **dei Revisori dei Conti** – di Garanzia Contabile.
- H) - Il delegato nazionale del settore cinofilo, **il delegato per la pesca, il responsabile per la vigilanza ed il delegato nazionale del Tiro a volo.**

L'Assemblea nazionale è convocata annualmente dal Presidente Nazionale, in prima e seconda convocazione, e si dovrà tenere entro il 30 luglio. La convocazione dell'Assemblea Nazionale avverrà a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con le altre modalità

previste dalla vigente normativa almeno 30 giorni prima della data fissata, pena la nullità della seduta.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno due terzi dei convocati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Tutti partecipanti hanno diritto ad un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

Non hanno diritto di voto i componenti di cui alle lettere "B" e "G" del presente articolo.

L'Assemblea elegge di volta in volta il Presidente ed il Segretario.

Essa stabilisce gli indirizzi, **approva i bilanci nazionali** e le direttive generali sia in sede sportiva che amministrativa.

L'Assemblea, **inoltre, ogni quattro anni, con modalità e forme che il Comitato Esecutivo stabilirà entro il 31 dicembre dell'anno precedente le votazioni**, elegge:

Il Comitato Esecutivo – di garanzia amministrativa

Il Collegio **dei Revisori dei Conti** – di garanzia contabile

Il Collegio dei Probi Viri.

Articolo 9 – Assemblea Regionale

Partecipano all'Assemblea Regionale:

Il Presidente Regionale;

I Presidenti Provinciali della Regione;

I Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali.

Partecipano altresì alle Assemblee Regionali, ma senza diritto di voto, i Revisori dei Conti .

Possono partecipare alle Assemblee Regionali, con facoltà di intervento, il Presidente Nazionale dell'Associazione ed i componenti dell'ufficio di presidenza.

Le Assemblee regionali sono convocate dal Presidente Regionale in prima e seconda convocazione ogni anno e si devono tenere entro il **31 maggio** per approvare i conti consuntivi e preventivi, deliberare sulle attività svolte e da svolgere nell'ambito regionale e per eleggere il Presidente Regionale ogni quattro anni.

La convocazione dell'Assemblea Regionale avverrà a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima della data fissata, pena la nullità dell'Assemblea, e dovrà essere inviata anche al Presidente Nazionale ed all'Ufficio di Presidenza.

Le Assemblee Regionali eleggono di volta in volta il proprio Presidente ed il Segretario. Eleggono altresì i delegati all'Assemblea Nazionale nel numero e con le modalità di cui all'articolo 10, e due Revisori dei Conti effettivi e un supplente.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno due terzi dei convocati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascuno dei partecipanti ha diritto ad un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

Avverso le deliberazioni delle Assemblee Regionali è ammesso ricorso, in prima istanza, entro 15 giorni al Comitato Esecutivo ed in seconda istanza all'Assemblea Nazionale.

L'eventuale proposizione del ricorso avverso l'Assemblea Regionale, salvo buon fine, non sospende la validità del deliberato dell'Assemblea medesima.

I Presidenti Regionali provvedono direttamente alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli incarichi regionali.

Articolo 10- Delegati regionali

Le Assemblee Regionali, in proporzione al numero dei soci cacciatori ANLC a livello regionale risultanti alla data del 31 dicembre, provvedono alla elezione di un delegato all'Assemblea Nazionale fino a 3.000 soci, di **due** delegati fino a 5.000 soci, **tre** delegati fino ad 8.000 soci e di **quattro** delegati oltre 8.000 soci;

L'effettivo numero dei Soci in base al quale procedere alla nomina dei delegati sarà comunicato ai singoli Presidenti Regionali da parte del Segretario Nazionale entro la data del **30 aprile**.

Articolo 11 Assemblee Provinciali

Le Assemblee Provinciali sono convocate dal Presidente Provinciale in prima e seconda convocazione ogni anno e si devono tenere entro il **30 aprile** per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, e per deliberare sulle attività svolte e da svolgere nell'ambito provinciale e per eleggere il Presidente Provinciale ogni quattro anni.

La convocazione dell'Assemblea Provinciale avverrà a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata, pena la nullità

dell'Assemblea, e dovrà essere inviata a tutti i presidenti di circolo comunale ed ai delegati comunali che ne fanno parte di diritto oltre che ai Consiglieri Provinciali i quali partecipano senza diritto di voto.

Partecipano alle Assemblee Provinciali:

il Presidente Provinciale;

i presidenti dei Circoli Comunali della provincia;

i delegati comunali eletti nelle assemblee di circolo con le modalità e nel numero indicati all'art. 14 dello statuto.

Possono partecipare alle Assemblee Provinciali, con facoltà di intervento, il Presidente Nazionale dell'Associazione, i componenti l'Ufficio di Presidenza Nazionale, il Presidente Regionale, o un suo delegato, ed i Revisori dei Conti Provinciali ai quali dovrà essere data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Le Assemblee Provinciali eleggono di volta in volta il proprio Presidente ed il Segretario.

Provvedono alla elezione, a maggioranza semplice, ogni quattro anni:

del Presidente provinciale;

di due Revisori dei Conti ed uno supplente;

dei delegati all'Assemblea Regionale da nominarsi nel numero e con le modalità di cui al successivo articolo 12;

dei Consigli provinciali che avranno funzioni consultive, i componenti dei quali potranno variare da 10 a 20 membri.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno due terzi dei convocati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ciascuno dei partecipanti ha diritto ad un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

Avverso le deliberazioni delle Assemblee Provinciali è ammesso ricorso entro 15 giorni, in prima istanza, al Presidente Regionale, che decide sentita l'Assemblea Regionale, ed in seconda istanza al Comitato Esecutivo, fermo restando che la ratifica della Elezione del Presidente provinciale e del Consiglio provinciale rimangono di competenza dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.

L'eventuale proposizione del ricorso avverso l'Assemblea Provinciale, salvo buon fine, non sospende la validità del deliberato dell'Assemblea medesima.

Il Consiglio provinciale previa convocazione del Presidente Provinciale o su richiesta scritta e motivata dei due terzi dei componenti si riunisce almeno tre volte all'anno per discutere dei problemi venatori e associativi interni.

E' compito dei Presidenti Provinciali nominare i vari rappresentanti dell'Associazione nell'ambito del territorio di loro competenza.

Articolo 12 – Delegati Provinciali

Le Assemblee Provinciali, in proporzione al numero dei soci cacciatori ANLC a livello provinciale risultanti alla data **del 31 dicembre dell'anno precedente**, provvedono alla elezione di un delegato all'Assemblea Regionale fino a **1000** soci, di due delegati fino a **2.500** soci e tre delegati oltre i **2.500** soci.

L'effettivo numero dei Soci in base al quale procedere alla nomina dei delegati sarà **attestato dai singoli Presidenti Provinciali con autocertificazione** entro la data **del 15 marzo**.

Articolo 13 – Assemblee di Circolo

Le Assemblee di Circolo sono convocate ogni anno, e si devono tenere entro **il 20 marzo**, dal Presidente del Circolo, mediante affissione nell'albo del Circolo stesso di avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee di Circolo i Soci in regola con il tesseramento ANLC.

Le Assemblee di Circolo sono valide se presenti, in prima convocazione i due terzi dei Soci ed in seconda qualunque sia il numero dei presenti.

Non sono ammesse deleghe ed ogni partecipante ha diritto ad un solo voto.

Esse provvedono all'approvazione della gestione economica e delle attività svolte e da svolgere ed, ogni quattro anni, alla elezione, a maggioranza semplice del Presidente del Circolo, dei delegati all'Assemblea Provinciale e del Consiglio che avrà funzioni consultive, i cui componenti possono variare da tre a dieci membri.

Alle Assemblee di Circolo possono partecipare, con facoltà di intervento, il Presidente Provinciale o in sua assenza un Vice Presidente provinciale, Il Presidente Regionale ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, ai quali sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Avverso le deliberazioni delle Assemblee di Circolo è ammesso ricorso entro 15 giorni in prima istanza al Presidente provinciale che decide sentito il Consiglio Provinciale ed in seconda istanza al Presidente regionale che decide sentita l'Assemblea Regionale.

L'eventuale proposizione del ricorso avverso l'Assemblea di Circolo, salvo buon fine, non sospende la validità del deliberato dell'Assemblea medesima.

I Consigli Comunali, previa comunicazione del Presidente di Circolo, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e da lui presieduti, si riuniscono almeno tre volte all'anno e discutono i problemi venatori e associativi interni.

Articolo 14 - Delegati Comunali

Le Assemblee dei Circoli Comunali provvedono, in proporzione al numero dei soci cacciatori ANLC a livello comunale risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, all'elezione di: un Delegato all'Assemblea Provinciale fino a 50 soci; due Delegati oltre 50 soci; tre Delegati oltre 150 soci.

L'effettivo numero dei soci, in base al quale procedere alla nomina dei Delegati, sarà attestato dai singoli Presidenti Comunali con autocertificazione entro la data del 15 marzo.

Articolo 15 - Assemblee Straordinarie

L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta del Comitato Esecutivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto all'Assemblea Nazionale Ordinaria o su richiesta scritta e motivata di almeno la metà dei Presidenti Regionali con 15 giorni di preavviso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e deve essere tenuta entro 60 giorni dalla richiesta di convocazione.

Le Assemblee Regionali Straordinarie sono convocate o dal Presidente Regionale o dall'Ufficio di Presidenza di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto all'assemblea Regionale Ordinaria con 15 giorni di preavviso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e devono essere tenute entro 30 giorni dalla richiesta di convocazione.

Le Assemblee Provinciali Straordinarie sono convocate dal Presidente Provinciale o dal Presidente Regionale o dall'Ufficio di Presidenza di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto alla Assemblea Provinciale Ordinaria o su richiesta scritta e motivata di un terzo del Consiglio Provinciale con 15 giorni di preavviso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e si devono tenere entro 30 giorni dalla richiesta di convocazione.

Le Assemblee Straordinarie di Circolo sono convocate dal Presidente di Circolo o dal Presidente Provinciale, o dal Presidente Regionale di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un terzo del Consiglio di Circolo o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci del Circolo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pubblica affissione nell'ambito del territorio del Circolo e devono essere tenute entro 30 giorni dalla data della richiesta di convocazione. La lettera di convocazione deve essere portata a conoscenza degli organi sovra ordinati che devono essere preventivamente informati nei modi e nei termini sopra indicati.

A tutte le assemblee straordinarie Regionali, Provinciali e Comunali hanno diritto di partecipare con possibilità di intervento gli organi esecutivi superiori.

TITOLO IV

Articolo 16 - Gli Organi Esecutivi Associativi

Gli Organi dell'ANLC sono:

- a) l'Assemblea Nazionale, così come prevista dall'art. 8 del presente statuto;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) l'Ufficio di Presidenza;
- d) il Presidente;

- e) il Collegio dei Proviviri;
- f) il Collegio **dei Revisori dei Conti**;
- g) il Presidente Regionale;
- h) il Presidente Provinciale;
- i) il Presidente di Circolo.

Articolo 17 – Il Comitato Esecutivo Nazionale

Il Comitato Esecutivo è eletto dalla Assemblea Nazionale e si compone di TRENTA membri: nella composizione del Comitato Esecutivo deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante di ciascuna Regione.

Il Comitato Esecutivo elegge nel suo seno il Presidente Nazionale dell'Associazione, un Vice Presidente Vicario, due Vice Presidenti, il Segretario Generale, e due membri i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza .

Elegge altresì fra i Soci dell'ANLC, il Direttore Responsabile de 'Il Mese di Caccia' rivista tecnica della ANLC, e su proposta del Direttore, il Vice Direttore e il Capo Redattore.

Il Direttore, il Vice Direttore ed il Capo Redattore hanno diritto, oltre che al rimborso delle spese documentate, a indennità di carica il cui importo è stabilito dal Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno per **procedere all'esame** del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo **predisposti** dall'Ufficio di Presidenza **da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale**. Provvede altresì alla nomina dei delegati nazionali per i settori Tiro a Volo, Cinofilia, **Pesca**, nonché il Responsabile Nazionale per la Vigilanza. **Questi ultimi devono essere scelti tra i membri del Comitato Esecutivo**.

E' facoltà del Comitato Esecutivo, inoltre, procedere alla nomina di responsabili per le attività connesse alla caccia ed alla pesca (tiro con l'arco, tiro a palla, falconeria, ecc.).

Il Comitato Esecutivo attua le direttive generali stabilite dall'Assemblea Nazionale, prende tutti quei provvedimenti utili e necessari al buon funzionamento dell'Associazione; ha quindi mansioni amministrative, tecniche, propagandistiche e organizzative. Fissa il costo della tessera, le modalità del tesseramento e la ripartizione delle quote, di anno in anno, anche sulla base degli orientamenti espressi dall'Assemblea Nazionale, delle necessità organizzative e dei rapporti con le altre Associazioni venatorie. Determina e pone in essere ogni opportuna struttura organizzativa necessaria per l'espletamento di tali compiti, ivi compreso quello delle direttive a "Il Mese di Caccia".

Il Comitato Esecutivo approva, modifica o respinge i bilanci preventivi delle Presidenze Regionali e Provinciali e comunica le relative decisioni ai Presidenti interessati entro il **30 giugno** di ogni anno. In mancanza di comunicazioni nel termine predetto i bilanci si intendono approvati nella loro originale stesura.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di morte, dimissioni, radiazione e perdita della qualità di socio di un componente del Comitato Esecutivo, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti della Regione di provenienza, qualora esista ;altrimenti il sostituto sarà nominato dall'Assemblea Regionale di appartenenza. In ogni caso la nomina dovrà successivamente essere ratificata dal Comitato Esecutivo.

L'Ufficio di Presidenza può, in caso di eccezionale urgenza, assumere le deliberazioni su materie di competenza del Comitato Esecutivo e sottoporle all'approvazione dello stesso nella prima seduta successiva utile.

L'Ufficio di Presidenza ratifica la nomina dei Presidenti Regionali e Provinciali e la costituzione dei Circoli.

L'Ufficio di Presidenza predispone annualmente il Bilancio Consuntivo e Preventivo dell'Associazione da portare al **vaglio** del Comitato Esecutivo Nazionale **e, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci**.

Il Comitato Esecutivo dura in carica quattro anni.

Articolo 18 – Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione ad ogni effetto.

Presiede di diritto il Comitato Esecutivo e svolge le seguenti funzioni:

- a) sovrintende al regolare funzionamento degli organi esecutivi dell'Associazione;
- b) convoca il Comitato Esecutivo anche su richiesta di un componente dell'Ufficio di Presidenza o di un terzo dei componenti del Comitato Esecutivo stesso.

Il vice Presidente Vicario coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento o comunque per sua delega. I due Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono per sua delega. I due componenti dell'Ufficio di Presidenza coadiuvano il Presidente che può delegargli, anche in base alla loro specifica professionalità, lo svolgimento di particolari funzioni. Il Segretario Generale cura l'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo rispondendone all'Ufficio di Presidenza ed allo stesso Comitato Esecutivo.

Articolo 19 – Il Collegio Nazionale dei probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti e dura in carica quattro anni ed elegge nel suo seno il Presidente.

I Probiviri sono eletti dall'Assemblea Nazionale a voto diretto e segreto. Per essere membro del Collegio Nazionale dei Probiviri bisogna essere iscritto all'Associazione ed avere una anzianità di iscrizione di almeno tre anni consecutivi.

Il Collegio dei Probiviri è competente a istruire e **decidere** ogni procedimento disciplinare. **In materia disciplinare comunica le proprie decisioni all'Ufficio di Presidenza entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine, in casi di particolare complessità, può esser prorogato di altri trenta giorni su richiesta motivata del Presidente del Collegio.**

Articolo 20 - Il Collegio **dei Revisori dei Conti**

Il **Collegio dei Revisori dei Conti** si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti.

I componenti del **Collegio dei Revisori dei Conti** vengono eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea Nazionale e sono scelti fra i Soci dell'ANLC.

Il **Collegio dei Revisori dei Conti** dura in carica quattro anni **e controlla la tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.**

E' nominato Presidente del Collegio il candidato più votato. In caso di parità di voti, viene nominato il candidato più anziano dal punto di vista anagrafico.

Articolo 21 – Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale a maggioranza semplice. Dura in carica quattro anni e fa parte di diritto dell'Assemblea Nazionale. Sovrintende all'attività dei Presidenti Provinciali nell'ambito della Regione e ne coordina il lavoro, mantenendo per essi i contatti con il Comitato Esecutivo. I Presidenti Regionali devono presentare i conti consuntivo e preventivo entro **il 30 giugno** al Comitato Esecutivo, sottoscritto dai revisori dei conti regionali. **Sono coadiuvati nella loro attività dal Consiglio Regionale che dura in carica quattro anni e che può eleggere nel suo seno uno o due vice Presidenti. Il Consiglio Regionale è composto dai Presidenti Provinciali e dai Delegati Regionali.**

La carica di Presidente regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale dell'Associazione. In caso di eccezionali e comprovate necessità organizzative, tale incompatibilità può essere sanata in sede di ratifica della nomina con apposito motivato provvedimento assunto all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 22 – Il Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale viene eletto dall'Assemblea Provinciale a maggioranza semplice. Dura in carica quattro anni e fa parte di diritto dell'Assemblea Regionale. Sovrintende all'attività dei Presidenti di Circolo nell'ambito della Provincia, ne coordina il lavoro, mantenendo per essi i contatti con il Presidente Regionale. E' coadiuvato nella sua attività dal Consiglio Provinciale che dura in carica quattro anni e che può eleggere nel suo seno uno o due vice Presidenti.

I Presidenti Provinciali devono presentare i conti consuntivo e preventivo, entro il **15 maggio** all'Ufficio di Presidenza e al Presidente Regionale, sottoscritti dai revisori dei conti provinciali.

Articolo 23 – Il Presidente di Circolo

Il Presidente di Circolo è eletto dall'assemblea di Circolo a maggioranza semplice e dura in carica quattro anni. Rappresenta il Circolo presso il Presidente Provinciale. E' coadiuvato nella sua attività dal Consiglio di Circolo che dura in carica quattro anni e che può eleggere nel suo seno uno o due Vice Presidenti.

I Presidenti di Circolo devono presentare la gestione economica consuntiva e preventiva, entro il **25 aprile** ai Presidenti Provinciali.

Articolo 24 – Autonomia finanziaria e obbligazioni

Le Presidenze Regionali e Provinciali ed i Circoli comunali conservano l'autonomia finanziaria per le obbligazioni che assumono nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

TITOLO V

Articolo 25 – Costituzione dei Circoli

Dieci o più cittadini in possesso dei requisiti di cui all'Art. 6 – 1° e 2° comma, possono, nell'ambito della circoscrizione comunale, riunirsi in Circolo sottoscrivendo il relativo atto costitutivo, e prendendo la tessera associativa.

La costituzione del circolo e le relative cariche devono essere ratificate dall'Ufficio di Presidenza, previo il parere del Presidente Provinciale.

Articolo 26 – Conferimento cariche statutarie

Qualsiasi carica statutaria può essere conferita solo a cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'Art. 6 – 1° e 2° comma e muniti di valida tessera associativa dell'A.N.L.C.

Non possono ricoprire cariche coloro che abbiano riportato condanne definitive per delitti dolosi o sanzioni amministrative per gravi infrazioni alle leggi sulla caccia prima che siano decorsi 10 anni, **a meno che non sia stata loro concessa la riabilitazione dal Tribunale di Sorveglianza.**

Non possono essere eletti a componenti del Collegio Sindacale e, se in carica decadono, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del Presidente Nazionale, **dei membri dell'ufficio di Presidenza e del Comitato Esecutivo.**

Articolo 27 – Durata delle cariche statutarie

Tutte le cariche sociali scadono al compimento del ciclo olimpico quadriennale qualunque sia l'epoca della relativa elezione eventualmente avvenuta durante il ciclo stesso, restando gli eletti in carica per la sola ordinaria amministrazione, fino alle nuove elezioni e relative consegne.

TITOLO VI

Articolo 28 – Entrate associative

Le entrate dell'ANLC sono costituite da:

- a) tesseramento;
- b) eventuali elargizioni di Soci, di terzi o di Enti;
- c) margine finanziario derivante dalla organizzazione manifestazioni sportive o ricreative;
- d) contributi derivanti da tutte le leggi in vigore;
- e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il bilancio sociale.

Articolo 29 – Bilanci Nazionali

L'Ufficio di Presidenza ed il Comitato Esecutivo hanno l'obbligo di presentare annualmente il Conto Consuntivo dell'esercizio trascorso ed il Bilancio Preventivo per il nuovo esercizio, che debbono essere approvati dall'Assemblea Nazionale.

L'anno finanziario decorre dal 1° aprile al 31 marzo successivo.

TITOLO VII

Articolo 30 – Patrimonio Sociale

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dagli Impianti sportivi;
- b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare;
- c) da ogni eventuale bene mobile, mobile registrato ed immobile appartenente all'Associazione o che ad essa provenga per donazione, lascito, successione o acquisto.

Articolo 31 – Scioglimento associativo

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea nazionale, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea nazionale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Nel caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea nominerà tre liquidatori, determinandone i poteri.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà in prioritariamente a favore di altra associazione che persegua finalità simili a quelle previste dall'art. 1, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII

Articolo 32 – Norme particolari per i soci benemeriti

I Soci Benemeriti non faranno più parte dell'Associazione nei seguenti casi:

- a) per dimissioni motivate da comunicarsi per iscritto al Presidente;

b) per radiazione che deve essere deliberata nei seguenti casi:

- 1) per essersi il Socio reso colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori l'ambito dell'Associazione;
- 2) per avere comunque svolto azione contraria alle finalità dell'Associazione;
- 3) per aver commesso un grave atto di indisciplina od aver comunque dimostrato scarso spirito sportivo.

La perdita delle qualità di Socio Benemerito viene deliberata maggioranza di due terzi dei votanti dell'Assemblea Nazionale, previo parere del Collegio dei Probiviri. Con la perdita della qualità di Socio Benemerito il dimissionario o il radiato perde ogni qualsiasi diritto e non potrà sotto qualsiasi forma essere riammesso nell'Associazione.

Articolo 33 – Norme particolari per i Soci Ordinari

La qualità di Socio Ordinario si perde:

- 1) per dimissioni da presentare per iscritto al Presidente di Circolo;
- 2) per radiazione che viene pronunciata nei confronti del Socio che si sia reso colpevole entro e fuori l'ambito dell'Associazione di una azione disonorevole o che comunque costituisca con la sua condotta un ostacolo al buon funzionamento dell'Associazione stessa e per inosservanza grave a tutte le leggi venatorie statali e regionali in vigore.

Competente a deliberare la radiazione è il Presidente Regionale il quale decide dopo aver sentito l'Assemblea Regionale appositamente convocata, il Presidente di Circolo Comunale e l'interessato.

A carico del Socio ordinario possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione;
- b) sospensione dalle attività sociali a tempo indeterminato.

Contro il provvedimento l'interessato si può appellare entro 15 giorni al Comitato Esecutivo la cui decisione sarà inappellabile.

Articolo 34 – Sospensione dalla carica

Le sospensioni a carico dei Presidenti di Circolo sono adottate dal Presidente Regionale di sua iniziativa o su proposta Presidente Regionale e del Presidente Provinciale con le modalità di cui all'articolo precedente.

Contro il provvedimento del Presidente Regionale l'interessato si può appellare, entro 15 giorni dal provvedimento, al Comitato Esecutivo che decide definitivamente nella prima convocazione dall'invio del ricorso.

Le sanzioni a carico dei Presidenti Regionali e Provinciali sono deliberate dal Comitato Esecutivo in prima istanza; contro il provvedimento del Comitato Esecutivo l'interessato si può appellare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, all'Assemblea Nazionale successiva al provvedimento del Comitato Esecutivo.

Articolo 35 – Nomina commissari

Ove ricorrano motivi di carattere amministrativo organizzativo o disciplina e in facoltà di nominare commissari:

- a) da parte dell'Ufficio di Presidenza per i Presidenti Regionali e, anche su proposta degli stessi Presidenti Regionali, per i Presidenti Provinciali.
- b) da parte dei Presidenti Regionali, anche su proposta dei Presidenti Provinciali, per i Presidenti di Circolo.

La durata e i compiti di gestione commissariale dovranno essere fissati nel provvedimento di nomina e comunque il periodo della gestione stessa non potrà essere superiore a sei mesi e non è prorogabile.

Avverso ai provvedimenti di nomina commissariale per i Presidenti Regionali e Provinciali è ammesso ricorso in prima istanza al Comitato Esecutivo ed in seconda istanza alla successiva Assemblea Nazionale.

Avverso ai provvedimenti di nomina commissariale per i Presidenti di Circolo è ammesso ricorso in prima istanza all'ufficio di Presidenza ed in seconda istanza al Comitato Esecutivo. I ricorsi di cui sopra dovranno essere proposti ai competenti organi entro 30 giorni dalla data di notifica dei provvedimenti di nomina commissariale.

TITOLO IX

Articolo 36 - Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea Nazionale a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto nella Assemblea Nazionale.

La richiesta di modifica potrà essere avanzata dal Comitato Esecutivo o da almeno un terzo dei partecipanti all'Assemblea Nazionale e dovrà pervenire all'Ufficio di Presidenza entro il 1° marzo.

TITOLO X

Articolo 37- Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore alla data del **01 gennaio 2009**.
